



COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO

Provincia di Campobasso

Tel 0874 76204

Fax 0874 76725

e mail comune.torelladelsanniocb@legalmail.it

Prot. n. 8137 del 30/12/2021

ORDINANZA N. 36 DEL 30/12/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. PROVVEDIMENTI.

PREMESSO che l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n° 267 /2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

RICHIAMATA la normativa vigente dettata per contrastare la diffusione da SARS CoV-2;

PRESO ATTO dell'evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di adottare le ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 di propria competenza, in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

VISTI l'incremento di casi di positività al COVID-19 registrati sia in ambito regionale che comunale;

PRESO ATTO che il DPCM del 10 aprile 2020 ha confermato il distanziamento sociale quale misura imprescindibile per evitare la propagazione del contagio;

PRESO ATTO CHE con Decreto in data 14 dicembre è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

VERIFICATO che all'articolo 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 viene ribadito il principio che l'applicazione di misure più o meno restrittive, anche a livello locale, deve essere disposta nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio, effettivamente presente sul territorio;

RITENUTO opportuno adottare una regolamentazione uniforme, a mezzo di ordinanza sindacale, in relazione agli orari di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar, Circoli, Pizzerie, Gelaterie, Pasticcerie, ecc.);

RITENUTO necessario adottare, a tutela della salute dei cittadini, ulteriori provvedimenti in coerenza con le disposizioni nazionali, per quanto concerne la temporanea limitazione degli orari di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar, Circoli, Pizzerie, Gelaterie, Pasticcerie, ecc.) e limitazione nella somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche da parte di qualsiasi attività commerciale;

RITENUTO il presente provvedimento utile, necessario ed indispensabile sia per contenere la diffusione del Coronavirus Covid-19, sia per evitare lo spostamento e trasferimento di massa dei giovani nei paesi limitrofi a seguito delle limitazioni di orario di apertura dei locali adottate dal singolo Comune e contestualmente evitare abusi di alcool con tutti i fenomeni conseguenti e collaterali della movida cittadina;

RAVVISATA la necessità, inoltre, di garantire il rispetto rigoroso di tutte le disposizioni in materia igienica, sanitaria e di sicurezza stabiliti dai precedenti DPCM, Ordinanze Regionali ed Ordinanze Sindacali;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e della sicurezza;

RICHIAMATO il nuovo decreto varato dal governo che dispone nuove restrizioni anti-Covid, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore dal 25 Dicembre 2021, che tra l'altro dispone che *“dal 25 Dicembre fino al 31 Gennaio sono vietati i festeggiamenti all'aperto che generano assembramenti. Nello stesso periodo sono sospese le attività che si svolgono nelle sale ballo, nelle discoteche e nei locali assimilati”*;

CONSIDERATO che negli ultimi giorni si stanno verificando in Regione ed anche a Torella del Sannio diversi casi di positività al Covid 19 che inducono a revocare la propria Ordinanza n. 35 del 22/12/2021 e ad adottare misure più stringenti per contrastare la diffusione del contagio;

Per le motivazioni in premessa

ORDINA

CON DECORRENZA DAL 30/12/2021 E FINO AL 09/01/2022 (COMPRESO)

(salvo nuove proprie disposizioni e/o eventuali ulteriori e diverse disposizioni statali o regionali)

- 1. il divieto di assembramento interno ed esterno nei luoghi pubblici e privati;**
- 2. che negli esercizi commerciali (pizzerie, bar, circoli, gelaterie, pasticcerie, ecc.) siano predisposti tavoli con massimo 4 persone e che nelle residenze private possono riunirsi al massimo 10 persone tra gli stretti familiari;**
- 3. che i pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande (pizzerie, bar, circoli, gelaterie, pasticcerie, ecc.) anche con vendita da asporto, osservino i seguenti orari di chiusura: fino alle ore 23:00;**
- 4. che i pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Gelaterie, ecc.) anche con vendita da asporto, provvedano a promuovere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza a garanzia della salute pubblica;**
- 5. il divieto assoluto di vendita di alcolici e superalcolici (birra, vino, whisky, vodka, ecc. ecc.) da parte di qualsiasi attività commerciale (compresi esercizi di vicinato, supermercati, ecc.) dopo le ore 23:00;**

RICHIAMA

Al pieno rispetto di quanto previsto nel nuovo decreto varato dal Governo per disporre nuove restrizioni anti-Covid, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore dal 25 Dicembre 2021, che tra l'altro dispone che: *“dal 25 Dicembre 2021 fino al 31 Gennaio 2022 sono vietati i festeggiamenti all'aperto che generano assembramenti. Nello stesso periodo sono sospese le attività che si svolgono nelle sale ballo, nelle discoteche e nei locali assimilati”*.

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso ed al Presidente della Regione Molise;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri di Torella del Sannio;
- di incaricare la Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., le violazioni saranno punite ai sensi dell'art. 2, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00 oltre all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.



IL SINDACO
Antonio LOMBARDI